

**TAR Lazio 20 dicembre 2010 n. 37668**

**Maestri affiliati FIT – Violazione in materia di diritto del lavoro in ambito sportivo - Procedimento disciplinare – Giustizia sportiva – Regolamento di Giustizia della FIT**

*Vietare ai circoli sportivi di utilizzare personale tecnico non affiliato alla FIT significa vietare l'accesso ad un particolare settore del mondo del lavoro a professionisti come il ricorrente, la cui capacità non è mai stata messa in dubbio né avrebbe potuto esserlo tenuto conto dei titoli posseduti e documentati. Significa vietare ai circoli di poter scegliere liberamente i maestri di tennis da assumere sulla base non solo delle loro capacità tecniche ma anche dei corrispettivi richiesti, con palese violazione delle leggi di mercato perché una determinata categoria professionale (i tecnici affiliati) assume nel mercato una posizione dominante e monopolistica non per condizioni obiettive e naturali, ma solo perché chi li rappresenta ritiene di essere la sola a dettare le leggi del mercato. Né varrebbe opporre, sul filo della logica pura, che l'affiliazione è frutto di una libera scelta, atteso che detta scelta non è più libera se condiziona la possibilità di operare sul mercato del lavoro sportivo.*

**IL TAR LAZIO RIVOLUZIONA LA DISCIPLINA DEI MAESTRI DI TENNIS AFFILIATI ALLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS**

di *Alessandro Capuano\**

SOMMARIO: 1. L'origine della vicenda e i fatti di causa – 2. Circa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso presentato dalla FIT per difetto assoluto di giurisdizione e conseguente assoggettabilità del procedimento disciplinare alla giustizia sportiva – 3. Le affermazioni di Pistolesi – 4. Il delicato problema dei maestri affiliati FIT – 5. Possibili conseguenze ed evoluzioni

**1.** Prima di analizzare la pronuncia del Tar Lazio, è importante premettere un

---

\* Studio Legale Sbisà, Dottore in Giurisprudenza presso l'Università di Trieste, indirizzo E-mail: [alessandro\\_capuano@hotmail.com](mailto:alessandro_capuano@hotmail.com).

breve cenno chiarificatore circa i fatti di causa, che prendono origine il 3 dicembre 2009, quando la Corte Federale, con la Sentenza 25/09, comminava una multa al Sig. Claudio Pistolesi pari ad €10.000 e 18 mesi di squalifica dallo svolgere l'attività di coach di tennis, ravvisando la violazione degli artt. 1 e 7 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Tennis (di seguito FIT) (i quali prevedono, all'art.1, i generali doveri ed obblighi degli affiliati FIT, e all'art.7 l'offesa alla dignità e al decoro ed al prestigio della Federazione e degli Organi Federali, prescrivendo esattamente che «*il tesserato che pubblicamente, con parole scritte od azioni, lede la dignità, il decoro, il prestigio, della Federazione e degli organi federali è punito con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva da sei mesi a un anno*»),<sup>1</sup> aggravata dall'ulteriore violazione dell'art. 41bis, comma 3, lettera L, concernente «*l'aver commesso violazioni rivestendo la qualifica di dirigente federale o di affiliato, di capitano di squadra, di Giudice arbitro, di Arbitro, di Tecnico, nonché se trattasi di tesserati chiamati per l'occasione a svolgere funzioni di Ufficiale di gara*».<sup>2</sup>

Difatti, alcuni mesi addietro, al termine di un match di Coppa Davis, il Presidente della FIT, Sig. Binaghi, chiamava al telefono Simone Bolelli (noto tennista) per complimentarsi della vittoria appena ottenuta; così facendo veniva meno a una consolidata prassi nel mondo del tennis secondo la quale l'organo sovraordinato interloquisce con l'organo sotto-ordinato; in questo caso, quindi, il Presidente della Fit avrebbe dovuto complimentarsi con Pistolesi e non direttamente con Bolelli. Tale prassi risulta, oramai, pienamente consolidata nel mondo dello sport in generale, ma soprattutto nel mondo del tennis; difatti è notorio come nelle manifestazioni sportive il Presidente della Federazione si rapporti giornalmente, e soprattutto nei momenti post-match, con il coach (se nel tennis) o c.t. (se nel calcio o in altri sport), mentre assai di rado accade che questo comunichi direttamente con l'atleta, soprattutto durante un post-partita.

Nel caso di specie, diverso sarebbe stato se il Presidente Binaghi, dopo aver telefonato al coach, ed essersi congratulato con questo per il risultato, si fosse fatto passare al telefono il Bolelli, per congratularsi anche con lui della vittoria appena ottenuta.

Il coach, sentendosi quindi «scavalcato» apostrofò il Binaghi con gli epiteti «stronzo» e «coglione», aggiungendo, inoltre, l'augurio che il Presidente finisse «schiacciato da un autobus».<sup>3</sup>

Da qui, appunto, la decisione della Corte Federale di ingiungere al *coach* Pistolesi la multa e la squalifica sopra menzionate.

Al precipuo fine di opporsi a tali sanzioni, Claudio Pistolesi decide di ricorrere al Tar Lazio.

---

<sup>1</sup> Regolamento di Giustizia FIT, artt. 1 e 7, disponibile *on line* all'indirizzo web [www.federtennis.it](http://www.federtennis.it) (gennaio 2011)

<sup>2</sup> Regolamento di Giustizia FIT, art.41 bis, 3° comma, lettera L, disponibile *on line* all'indirizzo web [www.federtennis.it](http://www.federtennis.it) (gennaio 2011).

<sup>3</sup> Termini espressamente riportati nella sentenza in esame.

2. Questione preliminare affrontata dal Tar Lazio concerne l'eccezione d'inammissibilità del ricorso proposto da Pistolesi, per difetto assoluto di giurisdizione. Difatti tesi sostenuta dalla FIT è che, secondo la L.n.280/03<sup>4</sup> lo svolgimento del procedimento relativo alla controversia deve svolgersi nell'ambito dell'ordinamento sportivo, prevedendo, il coinvolgimento di un giudice dello Stato, e più precisamente del giudice amministrativo, solamente qualora siano «*esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) o delle Federazioni Sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2*».<sup>5</sup>

Secondo i giudici del Tar Lazio tale eccezione risulta palesemente infondata, in quanto, in data 6 novembre 2008 il ricorrente Pistolesi si era dimesso dalla Fit, non appartenendo più all'ordinamento sportivo, con la logica conseguenza di non poter adire i relativi organi competenti di giustizia sportiva, e venendo così meno l'onere da parte del ricorrente di dover osservare le disposizioni della L.n.280/03 appena menzionate.

Occorre inoltre soffermarsi brevemente sull'ulteriore argomentazione apposta dalla Fit, e anch'essa respinta dal Tar Lazio, secondo la quale si dovrebbe rinvenire una carenza di giurisdizione in capo al giudice amministrativo in quanto gli effetti delle sanzioni comminate a Pistolesi si sarebbero limitate al solo ambito sportivo; ma circa tale tesi, i giudici del Tar, puntualizzano come la sanzione comminata a Pistolesi concerne il divieto per lo stesso «di esercitare la propria professione nel mondo del lavoro sportivo».<sup>6</sup>

Con riguardo a tali problematiche, la sentenza in commento si focalizza su di un problema dibattuto da anni nella sfera della giustizia sportiva, e cioè se sia possibile esperire un procedimento disciplinare nei confronti di un tesserato che ha già presentato le proprie dimissioni.

Tale problema è stato più volte affrontato, con decisioni contrastanti, nell'ambito dei vari procedimenti che vedevano l'ex Direttore Sportivo della Juventus, Luciano Moggi, principale imputato (anche se in tali casi le controversie concernevano il mondo del calcio).<sup>7</sup>

Il principio sostenuto dalla Corte Federale (C.U. n.53/CGF del 27/10/08) è quello secondo cui la rinuncia da parte di un tesserato federale a tale sua qualità, intervenuta

---

<sup>4</sup> Legge 17 ottobre 2003, n.280, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 19 agosto 2003, n.220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, pubblicata in *Gazz. Uff.* del 18 ottobre 2003, n. 243.

<sup>5</sup> Art.3, 1° comma, Legge 17 ottobre 2003, n. 280.

<sup>6</sup> Tar Lazio, Sentenza 20 dicembre 2010, n. 37668, disponibile *on line* all'indirizzo web [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) (gennaio 2011).

<sup>7</sup> Commissione d'Appello Federale, sentenza del 14 luglio 2006 n. 20370 disponibile *on line* all'indirizzo web [www.neldiritto.it](http://www.neldiritto.it) (gennaio 2011) ; Corte Federale, sentenza del 4 agosto 2006; Corte Federale, sentenza del 21 giugno 2007 n. 5645 queste ultime disponibili *on line* all'indirizzo web [www.altalex.it](http://www.altalex.it) (gennaio 2011).

anteriormente all'inizio di un procedimento disciplinare instaurato a suo carico rende il dimissionario non più soggetto al vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto Federale e di conseguenza non più sottoponibile al giudizio disciplinare non facendo più parte dell'ordinamento sportivo.<sup>8</sup>

La Commissione Federale, alcuni giorni dopo tale decisione, si pone in aperto contrasto con l'orientamento appena citato; difatti, la Commissione, chiamata a risolvere la controversia nata dalla vicenda del trasferimento del calciatore Natali dall'Udinese al Torino, afferma che, essendo il soggetto deferito all'epoca della condotta contestata *tesserato della FIGC e quindi soggetto alle regole dell'ordinamento Federale, permane nei suoi confronti l'interesse della FIGC ad ottenere un provvedimento che accerti l'eventuale responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati e, dunque, non può non persistere l'operatività del vincolo da lui assunto con la costituzione del rapporto associativo, a norma dell'art. 30, comma 2, Statuto Federale (già art. 27, comma 2), a prescindere dalla eseguibilità della eventuale sanzione.*

*A ciò si aggiunga che, (continua la Commissione), ragionando a contrariis, si consentirebbe paradossalmente la facile elusione dell'azione disciplinare da parte del soggetto che, avuta notizia dell'avvio di indagini nei propri confronti, ben potrebbe preventivamente dimettersi, sottraendosi in tal modo all'eventuale provvedimento.*<sup>9</sup>

Quindi, ritornando al caso in esame, circa la sanzione comminata dalla Corte Federale con la Sentenza n. 25/09, i giudici del Tar,<sup>10</sup> hanno puntualizzato da subito come il procedimento disciplinare nei confronti di Pistolesi sia sicuramente sottoponibile alla sfera della giustizia sportiva, in quanto, come già detto, occorre tener presente come i fatti di cui è causa si siano verificati prima che lo stesso Pistolesi rassegnasse le proprie dimissioni, e quindi quando ancora faceva parte dell'ordinamento sportivo.

Tale indirizzo trova la sua finalità, come afferma chiaramente la sentenza in commento, nell'evitare che le dimissioni siano rassegnate al fine precipuo di impedire o interrompere il procedimento disciplinare, salvo poi chiedere la riammissione nell'ordinamento.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> P. BORDONARO, *Il procedimento disciplinare nei confronti del tesserato che ha dato le dimissioni*, in [www.calcioelege.com](http://www.calcioelege.com) (gennaio 2011)

<sup>9</sup> Decisione della Commissione Disciplinare della Corte Federale G.U. n.34 del 6 novembre 2008, reperibile *on line* all'indirizzo [web www.figc.it](http://web.www.figc.it) (gennaio 2011).

<sup>10</sup> Tar Lazio Sentenza 20 dicembre 2010, n. 37668, cit., nella quale, al punto 2, si afferma espressamente che «*Passando al merito del ricorso, preliminare appare l'esame della questione, sollevata con il secondo motivo di ricorso, relativa alla sottoponibilità a procedimento disciplinare del sig. Pistolesi da parte dell'ordinamento sportivo, avendo egli rassegnato le proprie dimissioni da tesserato e da tecnico della Federazione il 6 novembre 2008.*

*La censura deve essere disattesa, con richiamo a principi già enunciati dalla Sezione, secondo i quali il momento al quale occorre fare riferimento è quello in cui il fatto imputato all'interessato si è verificato e con la relativa contestazione ha avuto inizio il procedimento disciplinare, che nel caso in esame sono precedenti alle dimissioni.*»

<sup>11</sup> Tar Lazio Sentenza 20 dicembre 2010, n. 37668, cit.

**3.** Come brevemente anticipato, il Pistolesi, con la Sentenza della Corte Federale n.25/09 si vedeva comminare una sanzione di 10.000,00 Euro e una squalifica di 18 mesi a ricoprire cariche federali e a svolgere l'attività di tecnico<sup>12</sup> per aver apostrofato il Presidente Binaghi con gli epiteti di cui sopra.

A tal riguardo i giudici del Tar hanno precisato come gli epiteti appena menzionati devono essere fatti rientrare nel linguaggio comune: inoltre, gli stessi giudici puntualizzano come tali epiteti «anche se proposti con intenti tutt'altro che amichevoli, non hanno, per l'uso che ne fa la generalità dei soggetti, una gravità tale da giustificare le gravissime sanzioni comminate al ricorrente».<sup>13</sup>

I giudici ritengono che un tale comportamento possa al caso giustificare da parte della FIT «un richiamo ad un comportamento più corretto», ma solamente qualora tale comportamento da parte dell'affiliato sia tenuto in luogo pubblico (come prescrive il già citato art. 7 del Regolamento di Giustizia), cosa che, evidenzia il Tar Lazio, non ricorre nel caso in esame.

Difatti, i magistrati affermano che le affermazioni di Pistolesi si sono verificate in un luogo privato, e non pubblicamente, in quanto il tutto si sarebbe svolto durante un colloquio privato, al termine del match di Coppa Davis giocato a Dubrovnik nei giorni 4, 5 e 6 Aprile 2009, quando, come detto, Angelo Binaghi telefonò sul cellulare di dott. Perfrancesco Parra (medico federale), il quale passò il telefono a Bolelli, al fine di complimentarsi con quest'ultimo, dando così adito al risentimento di Pistolesi.

**4.** L'ultima parte della sentenza in commento, sicuramente la più importante circa le possibili conseguenze che ne potranno derivare dal punto di vista del diritto sportivo, concerne il Regolamento dei Tecnici FIT.

Nel ricorso al Tar da parte di Pistolesi si faceva presente come alcuni articoli del regolamento sarebbero in aperto contrasto con alcune disposizioni della Costituzione, tali così da doversi considerare illegittimi; l'eccezione d'incostituzionalità sollevata dal ricorrente è da farsi riferire in particolar modo, alla parte in cui impedisce, ai soggetti non tesserati, di insegnare presso i circoli sportivi affiliati alla FIT, precetto che si rinviene nell'art. 2 dello stesso Regolamento.

Detto articolo, difatti, prescrive chiaramente come «*possono insegnare tennis presso gli affiliati solamente coloro che, avendo superato i corsi organizzati dalla FIT, sono iscritti nell'Albo o negli elenchi previsti dal presente Regolamento*»<sup>14</sup> al 2° comma dello stesso articolo si precisa, inoltre, come «*i tesserati FIT che esercitano abusivamente l'insegnamento del tennis, sono passibili di sanzioni disciplinari*».<sup>15</sup>

Il tutto viene poi ribadito nell'art.3 dello stesso Regolamento dove si puntualizza

---

<sup>12</sup> Sentenza della Corte Federale n.25/09, disponibile *on line* all'indirizzo web [www.federtennis.it](http://www.federtennis.it) (gennaio 2011).

<sup>13</sup> Sentenza della Corte Federale n. 25/09, cit.

<sup>14</sup> Art. 2, 1° comma, del Regolamento dei Tecnici FIT, disponibile *on line* all'indirizzo web [www.federtennis.it](http://www.federtennis.it) (gennaio 2011).

<sup>15</sup> Art. 2, 2° comma, del Regolamento dei Tecnici FIT, cit.

che «agli affiliati è vietato rigorosamente utilizzare tecnici non qualificati dalla FIT sia per i corsi collettivi sia per le singole lezioni».<sup>16</sup>

Tale vincolo, secondo i giudici del Tar, risulta in aperto contrasto con il disposto dell'art. 35 della Costituzione, che tutela il lavoro, la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; l'articolo, che per la sua ampia portata viene definito da autorevole dottrina «articolo contenitore»<sup>17</sup> contiene l'impegno della Repubblica a tutelare «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (comma 1), la cura della «formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori» (comma 2), la promozione degli «accordi e delle organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro» (comma 3).

Ulteriore contrasto tra il Regolamento FIT e le norme Costituzionali, a detta del Tar Lazio, concerne il disposto dell'art. 33 della Costituzione, articolo che dispone la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento.

Circa la libertà d'insegnamento, pare solamente il caso far presente come, a tale libertà, sebbene testualmente riferita alla sola sfera dell'arte o della scienza, la dottrina è concorde nell'assegnarle un campo ben più vasto. Difatti, il combinato disposto degli artt. 21 e 33 Cost. vale a garantire l'insegnamento svolto a titolo individuale, quali che ne siano le forme e senza delimitazioni di oggetto.<sup>18</sup>

A riguardo, si può intuire come a tale principio costituzionale non si conformino i dettati degli artt. 39 e 40 del Regolamento Tecnici FIT.

Difatti l'art.39 (Divieto di istituire scuole per i tecnici) dichiara unica competente all'istituzione di scuole e corsi di preparazione la FIT, puntualizzando che «non è consentita l'iniziativa a chiunque altro», sottoponendo colui che viola tale disposizione a sanzione disciplinare.

All'art. 40 si prevede l'ulteriore divieto di collaborazione con tecnici non qualificati dalla FIT; difatti coloro che collaborino o ricevano una collaborazione da soggetti che non siano in possesso di una qualifica rilasciata dalla FIT verranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Tale Regolamento, secondo i giudici del Tar Lazio, risulta altresì in contrasto con il dettato dell'art 41 della Costituzione, articolo che sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, e sul quale si fonda quella che dottrina e giurisprudenza costante sono soliti denominare «Costituzione economica».

Su tale disposizione occorre soffermarsi al fine di individuare il reale contrasto tra le due normative, così come inteso dalla sentenza in commento.

A riguardo occorre premettere che in ambito Costituzionale, l'iniziativa economica

---

<sup>16</sup> Art. 3, 1° comma, del Regolamento dei Tecnici FIT, cit.

<sup>17</sup> A. VALLEBONA, *Breviario di diritto del lavoro*, 2003, Giappichelli, Torino, pag.14; R. SCOGNAMIGLIO, *La natura non contrattuale del lavoro subordinato*, 2007, in *Rivista Italiana del Dir. del Lavoro*, n. 4, 379; ma vedi anche C. PINELLI, *I brevi estratti di cronaca*, 2010, *Rivista Dir. Informatica*, n. 1, 45; S. BARTOLE, R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione (ART.35 Cost.)*, 2008, CEDAM, Padova; T. TREU, M. NAPOLI, M. OFFEDDU, M. PERSIANI, G. GIUGNI, U. ROMAGNOLI, *Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca)*, 1979, Zanichelli, Bologna, 1 e ss.

<sup>18</sup> L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, 1998, CEDAM, Padova, 680; R. BIFULLO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione (Vol. 1)*, 2006, UTET, Torino, 675 e ss.

privata, riceve una tutela meno forte di quella che gli viene attribuita ai diritti civili, ma ciò non vuol dire che tale disposizione costituzionale non offra alcuna garanzia. Per quanto interessa relativamente al caso di specie, necessita constatare come la Costituzione distingue tra l'iniziativa strettamente intesa, come «atto d'impulso» o «di avvio di un nuovo processo produttivo» il conseguente svolgimento od esercizio dell'iniziativa medesima e la specifica attività economica degli operatori privati.

Tali tre aspetti (previsti nei tre commi dell'art. 41 Cost.) vanno analizzati in un tutt'uno; difatti interpretandoli in tal modo si capisce come siano da intendersi sia nel senso che l'«utilità sociale» può imporsi a carico di tutti e tre i momenti della libertà considerata dall'articolo stesso,<sup>19</sup> sia nel senso che la loro compressione non può essere incondizionata, neanche per ciò che riguarda lo svolgersi dell'«iniziativa» economica o la relativa «attività».

In ogni caso, la giurisprudenza costituzionale è costante nell'assumere che i limiti suscettibili di gravare su quella libertà «non debbono essere tali da renderne impossibile o estremamente difficile l'esercizio»; e che, in particolare, gli operatori economici non vanno sottoposti a sacrifici intollerabili od irragionevoli, privandoli di qualunque «margine di utile».<sup>20 21</sup>

Tali principi costituzionali non vengono tutelati dalle normative federali FIT; nel Regolamento dei tecnici FIT, al 2° comma dell'art.1 viene sancito da subito il principio dell'esclusività in capo alla stessa FIT circa la formazione e la disciplina dei tecnici; difatti nello stesso comma si puntualizza espressamente come solamente il tecnico che ha ricevuto l'istruzione dalla FIT sia «abilitato in via esclusiva all'insegnamento».

Tale esclusività viene ripresa nel seguente articolo (prima menzionato), al comma 1, nel quale si conferisce la possibilità di insegnare tennis (presso i circoli affiliati alla FIT) solamente a quei soggetti che risultino iscritti nell'Albo o negli Elenchi citati all'interno del Regolamento dei tecnici. I soggetti che non sottostanno a tale Regolamento sono sottoponibili a sanzioni disciplinari.

Simmetricamente gli stessi principi vengono dettati per i circoli affiliati FIT, all'art.3; a tali articoli viene imposto il non utilizzo di tecnici qualificati dalla FIT. Qualora tale imposizione venga violata, si precisa, che a carico dell'affiliato e dei suoi dirigenti, verranno comminate sanzioni disciplinari.

Tale esclusività si ripercuote ulteriormente in una limitazione della libera circolazione dei maestri di tennis all'interno della Comunità Europea, difatti è lo stesso Regolamento dei tecnici FIT che precisa, all'art. 34 tutta una serie di requisiti (alcuni sicuramente necessari e doverosi) che dovranno essere forniti dai soggetti

<sup>19</sup> Si veda sul punto Corte Cost. sentenza del 27 febbraio 1962, n. 7; sentenza del 14 giugno 1962, n. 54. In questa ultima decisione si afferma espressamente che l'art.41 «va considerato nel suo complesso», vale a dire «con l'indispensabile riferimento» al secondo ed al terzo comma, anche in vista del «principio della libera iniziativa economica privata».

<sup>20</sup> Si veda sul punto Corte Cost. sentenza del 3 giugno 1970, n.78; sentenza del 10 luglio 1975, n.200 disponibile *on line* all'indirizzo web [www.dejure.giuffre.it](http://www.dejure.giuffre.it) (gennaio 2011).

<sup>21</sup> L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, cit. 686 e 687.

stranieri al fine di poter svolgere l'attività d'istruttore di tennis nei circoli affiliati alla stessa FIT.

Tale disciplina si pone, anche sotto tale profilo, in contrasto con le norme del Trattato che istituisce la Comunità Europea, le quali, difatti, mirano a facilitare l'esercizio di attività lavorative nel territorio dell' UE, a prescindere dalla natura della prestazione resa, e si pongono in contrasto con i provvedimenti che sfavoriscono l'accesso al mercato del lavoro.<sup>22</sup>

Circa tali interpretazioni sui contrasti giurisprudenziali appena menzionati, i giudici del Tar Lazio illustrano come vietare l'uso di personale tecnico affiliato alla FIT, «*significa vietare l'accesso ad un particolare settore del mondo del lavoro a professionisti come il ricorrente, la cui capacità non è mai stata messa in dubbio né avrebbe potuto esserlo tenuto conto dei titoli posseduti e documentati*».

Inoltre, il divieto in esame determina l'impossibilità per i circoli di poter scegliere liberamente i maestri di tennis da assumere sulla base non solo delle loro capacità tecniche ma anche dei corrispettivi richiesti, con palese violazione delle leggi di mercato, poiché una determinata categoria professionale (i tecnici affiliati) assume nel mercato una posizione dominante e monopolistica non per condizioni obiettive e naturali, ma solo perché chi li rappresenta ritiene di essere la sola a dettare le leggi del mercato.

Né varrebbe opporre, sul filo della logica pura, che l'affiliazione è frutto di una libera scelta, atteso che detta scelta non è più libera se condiziona la possibilità di operare sul mercato del lavoro sportivo.<sup>23</sup>

**5.** Tale sentenza pare essere, in qualche modo, un proseguo dell'oramai famosissima sentenza Bosman; difatti vengono ribaditi gli stessi principi, oggi consolidati nel mondo calcistico e che invece nel tennis riuscivano ancora, grazie ad alcune norme dettate dalla FIT, ad essere in qualche modo aggirate; ovvero, il principio in base al quale, in ambito Europeo, la circolazione dei lavoratori è libera, e non può essere ostacolata da norme limitanti l'accesso dei lavoratori, ancorché sportivi, al mercato dei diversi Stati membri.

Il Tar Lazio mette così probabilmente la parola fine (in attesa del già annunciato ricorso da parte della FIT d'innanzi al Consiglio di Stato) a un mercato che invece di tutelare la libera concorrenza dei maestri di tennis, lo aveva tramutato in una sorta di monopolio illegale per le ragioni sopra esposte.

Certo, però, che qualora lo svolgimento dell'attività di maestro di tennis venga finalmente considerata libera, sarà auspicabile, da parte del CONI, un intervento chiarificatore su quali debbano essere i requisiti generali richiesti affinché un soggetto possa fregiarsi di tale qualifica, così da scongiurare il pericolo, neanche tanto remoto,

---

<sup>22</sup> P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi nell'Unione Europea*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, 2008, Giuffrè, Milano, 207; F. POCAR, I. VIARENGO, *Diritto Comunitario del lavoro*, CEDAM, Padova, 2001, 51 e ss., L. GALANTINO, *Diritto Comunitario del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2001.

<sup>23</sup> Tar Lazio, Sentenza 20 dicembre 2010, n. 37668, cit.



dell'immissione nel mercato dei cd. finti maestri, o comunque di personale non altamente qualificato.

Tale intervento del CONI risulta essere di palese necessità proprio per non cadere nell'estremo opposto di far sorgere un vero e proprio far west su chi possa essere considerato maestro di tennis e su chi lo debba decidere.

Inoltre tale decisione del Tar Lazio, risulta essere di indubbia rilevanza anche circa la tematica della giustizia sportiva, con particolare riferimento alla discussa problematica della possibilità di esperire un procedimento disciplinare nei confronti del tesserato che ha dato le dimissioni; quesito che si è avuto modo di affrontare in precedenza, anche, con alcuni brevi cenni, nella sua evoluzione.